

numero			Bellinzona
704	ml	4	14 febbraio 2006

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

considerate le modifiche alla Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca entrate in vigore il 10 gennaio 2006, in particolare l'art 14 del seguente tenore:

### Protezione del nome

Art. 14 <sup>1</sup>Nessun altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le denominazioni "Università della Svizzera italiana" e "Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana".

<sup>2</sup>È necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le denominazioni "università", "istituto universitario" e simili da parte di enti pubblici e privati che svolgono attività di insegnamento e attribuiscono titoli accademici; Il Consiglio di Stato decide sentito l'Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.

<sup>3</sup> Il Consiglio di Stato vigila affinché:

- la denominazione non sia tale da generare confusione con le università accreditate;
- le informazioni date agli studenti siano conformi all'effettivo valore dei titoli conseguiti;
- l'accREDITAMENTO sia basato unicamente sulle direttive e decisioni dell'Organo di accreditamento e di garanzia della qualità della Conferenza Universitaria Svizzera.


considerato che l'attività di formazione universitaria non chiede un'autorizzazione specifica, ma si basa sulla libertà della scienza e sulla libertà economica (artt. 20 e 27, Cost. fed.);

considerata la risoluzione governativa n. 3347 del 9 luglio 2002;


su proposta del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport:

### risolve:

- La risoluzione governativa n. 3347 del 9 luglio 2002 è abrogata.
- La denominazione "Politecnico di Studi Aziendali - Università privata a distanza" non è tale da generare confusione con le università svizzere accreditate e quindi ottempera ai criteri dell'art. 14 cpv. 2 e cpv. 3 della Legge sull'Università della Svizzera Italiana, della Scuola universitaria della Svizzera italiana e degli Istituti di ricerca.
- Al momento dell'immatricolazione, il Politecnico di Studi Aziendali informa gli studenti sulla validità dei titoli che esso rilascia conformemente all'art. 14 cpv. 3 lett. b della citata legge.
- L'attività di formazione con adulti non è soggetta ad autorizzazione cantonale. La presente risoluzione non rappresenta un'autorizzazione all'attività di formazione universitaria e al rilascio di titoli accademici e non sostituisce l'accREDITAMENTO nel sistema universitario svizzero, di competenza della Conferenza Universitaria Svizzera (L USI/SUPSI(Ricerca, art. 14 cpv. 3 c).
- Comunicazione:
  - avv. Massimo Silvestri, I.S.S.E.A. SA, P.O.Box 31.75, 6982 Agno;
  - al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport;
  - all'Ufficio degli studi universitari.

La Presidente:  
  
M. Masoni

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:  
  
G. Gianella